Conclusione quarantena soggetti "non operatori sanitari" e "non operatori servizi essenziali"

Nell'attuale condizione di *lockdown* sono stati definiti i percorsi di re-immissione al lavoro dei soggetti per i quali è stata posta diagnosi accertata o sospetta di COVID-19 appartenenti ai servizi essenziali, sia sanitari che non sanitari, ciò a tutela del personale che vi lavora, dell'utenza che vi accede e del mantenimento dell'operatività dei servizi essenziali stessi.

Per quanto riguarda la restante parte della popolazione la sorveglianza si è concentrata principalmente su soggetti sintomatici, sospetti o contatti ad alto rischio di casi confermati, sorveglianza esercitata anche laddove non è stato possibile oggettivare il sospetto COVID-19 con ricerca dell'infezione da SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tampone naso-faringeo.

A ciò si aggiunge la difficoltà legata al fatto che molti soggetti che hanno evidenziato in anamnesi una esposizione a caso sospetto/accertato hanno presentato un quadro clinico di infezione paucisintomatico o asintomatico.

Nel percorso di riduzione graduale delle misure di contenimento del contagio, ivi compreso un progressivo, utile e sicura riammissione alle comunità di lavoro e sociali, vi è la necessità di valutare la popolazione ancora suscettibile al virus.

Per questa ragione Regione Lombardia aderisce alla studio sieroepidemiologico proposto da Ministero della Salute sulla popolazione generale. Lo studio è finalizzato a caratterizzare le differenze di sieroprevalenza tra le varie fasce di età, di localizzazione territoriale e di professione, così da meglio comprendere le caratteristiche epidemiologiche e fornire fondamentali informazioni per lo studio della patogenesi e lo sviluppo di strategie mirate.

Analizzando invece le tipologie di cittadini in isolamento domiciliare (quarantena), in coerenza con le indicazioni ministeriali in essere, di seguito si traccia una proposta di percorso per il reinserimento completo per questi soggetti nella vita sociale, a conclusione delle limitazioni imposte dal *lockdown*.

A. Soggetti in quarantena obbligatoria

Tutti i *casi* COVID, ancorché clinicamente guariti con storia di tampone positivo: conclusione della quarantena dopo 14 gg di clinica silente, con doppio tampone negativo (24 ore di distanza). A tali pazienti in virtù di questo percorso non viene proposto il test anticorpale.

B. Soggetti in quarantena fiduciaria

Appartengono a questa macro categoria:

- 1. soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, segnalati da MMG/PLS/CA ad ATS che non presentano in anamnesi evidenza di contatto con caso
- 2. contatti di caso sintomatici, identificati da ATS a seguito di indagine epidemiologica
- 3. contatti di caso asintomatici, identificati da ATS a seguito di indagine epidemiologica

i quali non hanno effettuato tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2

I soggetti appartenenti al **gruppo B** attualmente concludono l'isolamento domiciliare fiduciario dopo 14 giorni di clinica silente (1 e 2), e/o dall'ultimo contatto con il caso (3).

Stante quanto sopra, al fine di aumentare l'efficienza della valutazione circa la probabilità di immettere nella vita sociale un soggetto non ancora guarito, è possibile proporre di effettuare un test sierologico per il dosaggio delle IgG specifiche SARS-CoV-2 ai soggetti appartenenti al gruppo B, dando priorità alla categoria 1. soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, segnalati da MMG/PLS/CA ad ATS che non presentano in anamnesi evidenza di contatto con caso al termine dei 14 giorni e in assenza di sintomi

- In caso di esito negativo del test questo indica l'assenza di infezione pregressa o di un livello molto basso di IgG dirette contro il virus (soggetto suscettibile di possibile infezione da SARS-CoV-2), se ancora sintomatico conclude la quarantena, se asintomatico rientra in comunità dopo i 14 giorni dalla fine dei sintomi.
- In caso di esito del test dubbio il soggetto è invitato a ripetere il test dopo una settimana
- In caso di esito positivo del test il soggetto effettua il tampone nasofaringeo per ricerca di RNA virale:
 - o se negativo rientra in comunità dopo 14 giorni dalla fine dei sintomi
 - o se positivo viene classificato come *caso*, si procede nell'isolamento obbligatorio con tutte le disposizioni conseguenti (compreso isolamento fiduciario dei contatti stretti)

L'adesione è comunque volontaria ed il soggetto deve essere informato del significato dell'esito e delle azioni conseguenti.

Elementi organizzativi omogenei:

- il test non viene eseguito retro-attivamente ai soggetti per i quali è già stata dichiarata conclusa la quarantena
- per i soggetti B1 e B2, il MMG, nel segnalare il nome ad ATS, deve dichiarare la data di conclusione dei sintomi
- per i contatti di caso asintomatici (B3) ATS deve definire la data dell'ultimo contatto certo
- ATS individua i punti prelievo del territorio da coinvolgere e le modalità organizzative per conferire l'elenco dei candidabili
- Il laboratorio invia il referto ad ATS che restituisce all'utente con le indicazioni circa gli eventuali approfondimenti.

Sono in corso studi volti a verificare se e in quale quantità la presenza di anticorpi neutralizzanti consentono di definire un soggetto guarito e non più infettante. Si rammenta che la presenza di una sintomatologia in corso determina l'allungamento della quarantena che termina solo a seguito di assenza di sintomi per 14 giorni.